



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO
E VALTOPINA**



(ai sensi dell'art. 37, comma 4 lett. b) D.Lgs. 50/2016)
per conto del Comune di Foligno

Prot. n. 39000 del 01/06/2023

**Spett.le
Operatore economico**

**INTEGRAZIONE A
LETTERA DI INVITO /DISCIPLINARE DI GARA
(Prot. n. 38457 del 30/05/2023)**

**PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA B),
DEL DECRETO LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76 CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E DELL'ART.
59 DEL D.LGS. N. 50/2016 - COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 1
LETT. B) DELLA LEGGE N. 55 DEL 2019 E DALL'ART. 8 COMMA 7 DELLA
LEGGE N. 120 DEL 2020 - PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE
ESECUTIVA E DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E
REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO RAFFAELLO SANZIO (FINANZIATO
DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - PIANO PER ASILI NIDO
E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA
PRIMA INFANZIA – MISSIONE M4-C1 - 1.1 DEL PNRR)
CUP C65E22000020006 - CIG 984376108F**

La Lettera di invito/Disciplinare di gara Prot. n. 38457 del 30/05/2023 viene integrata con il paragrafo 13-bis) che segue.

13-bis) CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

L'avvio dei lavori deve avvenire **entro il 30/11/2023**.

I lavori dovranno essere ultimati **entro e non oltre il 31/12/2025**.

Il collaudo deve intervenire **entro il 30/06/2026**.

L'affidatario dell'appalto è tenuto all'applicazione dei principi generali e trasversali e all'attuazione degli obblighi del PNRR come riportati al paragrafo 4 della lettera invito/disciplinare di gara prot. n. 38457 del 30/05/2023.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

L'operatore economico è, altresì, tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi del paragrafo 3 del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità del 7 dicembre 2021 recante "Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", la mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, costituendo obbligo da adempiersi a valle della stipulazione del contratto, non conduce all'esclusione dalla gara ma all'applicazione delle penali di cui all'art. 47, comma 6, della legge n. 108/2021, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere determina, inoltre, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta sono tenuti, **entro sei mesi dalla conclusione del contratto**, a consegnare alla stazione appaltante una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

Ai sensi del succitato paragrafo 3 del d.p.c.m. 7 dicembre 2021 la mancata produzione della dichiarazione e della relazione di cui all'art. 47, comma 3-bis, della legge n. 108/2021 determina l'applicazione delle penali di cui al comma 6 del

medesimo art. 47, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.

Per l'operatore economico che in sede di offerta, ai fini del beneficio della preferenza a parità di ribasso offerto, si è impegnato a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti (misura premiale di cui all'**art. 47 comma 5 lett. a del D.L. 77/2021** convertito con la legge 108/2021) l'utilizzo di detti strumenti di conciliazione diventa requisito di esecuzione ai sensi dell'art. 100 comma 2 del Codice.

Foligno, 01/06/2023

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Arianna Lattanzi
(firmato digitalmente)